

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SILVESTRI CHIARA

Seduta del 08/06/2021

FATTO

Il ricorrente, in relazione a quattro contratti di finanziamento, da rimborsarsi tutti mediante cessione di quote della retribuzione, di cui:

- il primo, n. xxx133, stipulato il 27.5.2009 ed estinto il 31.3.2014;
- il secondo, n. xxx564, stipulato l'11.11.2011 ed estinto il 31.3.2014;
- il terzo, n. xxx492, stipulato il 7.3.2014 ed estinto il 31.8.2018;
- il quarto, n. xxx179, stipulato il 25.6.2015 ed estinto il 30.6.2016;

insoddisfatto dell'esito infruttuoso del reclamo, si è rivolto all'Arbitro al quale ha chiesto, richiamando la nota sentenza della Corte di Giustizia "Lexitor", di accertare e dichiarare il diritto al rimborso della quota non maturata di oneri commissionali, in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento.

In particolare, l'istante ha formulato le seguenti richieste:

- con riferimento al primo contratto (n. xxx133), ha chiesto il rimborso di euro 1.234,32;
 - con riferimento al secondo contratto (n. xxx564), ha chiesto il rimborso di euro 175,91;
 - con riferimento al terzo contratto (n. xxx492), ha chiesto il rimborso di euro 78,11;
 - con riferimento al quarto contratto (n. xxx179), ha chiesto il rimborso di euro 160,95;
- per un totale di complessivi euro 1.649,29, oltre gli interessi e spese di assistenza difensiva.

Costituitosi ritualmente nel presente procedimento, l'intermediario ha contestato la domanda formulata dall'istante, rilevando: i) che, quanto al contratto n. xxx133, va riconosciuta la rimborsabilità, secondo il criterio pro rata, della commissione finanziaria - al netto di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo - e della commissione agente



secondo il criterio della curva degli interessi; ii) con riferimento agli oneri assicurativi, che la compagnia assicurativa ha già corrisposto al cliente l'importo di euro 160,88, (di cui vi è evidenza), e di manifestare la propria disponibilità a rimborsare ulteriori euro 119,96; iii) con riferimento al contratto n. xxx564, la rimborsabilità pro rata della commissione in favore dell'intermediario e degli oneri assicurativi; iv) quanto al contratto n. xxx492, la rimborsabilità della commissione intermediario secondo il criterio pro rata; iv) in relazione al contratto n. xxx179, la non rimborsabilità della commissione finanziaria, attesa la natura up front del relativo costo, che, come emerge dal punto 3.1 del modulo SECCI, corrisponde ai "compensi fissi per attività di promozione e collocamento della rete distributiva" ed è stato integralmente corrisposto all'intermediario del credito intervenuto. Pertanto, ha proposto un ristoro complessivo di euro 993,13, comprensivo delle spese di procedura e degli interessi legali, respingendosi ogni altra richiesta.

DIRITTO

La domanda formulata dal ricorrente concerne l'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri commissionali connessi al finanziamento, anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione dell'art. 125 sexies tub.

Occorre tener conto che la Corte di Giustizia Europea, con la decisione dell'11.9.2019, cd. sentenza "Lexitor" - chiamata a pronunciarsi in relazione alla domanda formulata dal Giudice del Tribunale di Lublino ai sensi dell'art. 267 TFUE, - ha fornito la corretta interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, rilevando, in particolare, che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore", per tali intendendosi – al lume della definizione recata dall'art. 3, lett. g, della stessa direttiva – "tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte".

Il Collegio di coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con la decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".



“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio aderisce al criterio espresso dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 c.c.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 c.c.).

Del resto, va rilevato che taluni Giudici del merito (cfr., Trib. Mantova, 2.2.2021 Napoli, 7.2.2020, n. 1340; Trib. Torino 21.3.2020; Trib. Torino 22.9.2020; Trib. Milano 3.11. 2020) si sono conformati ai principi affermati dalla Corte di Giustizia.

Ciò premesso, con riferimento ai contratti di finanziamento in esame, si osserva preliminarmente che il ricorrente ha soddisfatto l'onere probatorio, depositando integralmente la documentazione contrattuale relativa ai quattro contratti sottoscritti ed estinti anticipatamente; in relazione ad essi, l'istante ha chiesto il rimborso della somma complessiva di euro 1.649,29.

Orbene, quanto al primo contratto (n. xxx133), tenendo conto della documentazione contrattuale ed in conformità del consolidato orientamento dei Collegi, va qualificata up front la commissione in favore dell'intermediario, nel mentre andranno ritenute di natura recurring la commissione istruttoria, la commissione agente ed i costi assicurativi. Quanto alla commissione in favore dell'intermediario, detto costo andrà rimborsato in linea con l'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento, nel senso che “tutti i costi del credito correlati o non alla durata residua del contratto ... sono riducibili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento” (Coll. coord. 26525/2019) e che “il diritto alla riduzione del credito coinvolge anche i costi up front al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con altri costi”.

Non prevedendo il contratto di finanziamento in esame uno specifico criterio di rimborso in relazione ai costi up front, dovrà farsi riferimento al metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi). Tale soluzione, invero, appare allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa e trova, altresì, un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione” del costo del credito, sancito nell'abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l'art.16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva (cfr., Coll. coord., cit).

Ne consegue che, in relazione al predetto prestito, in considerazione dell'estinzione anticipata al maturare della 57^a rata su 120 rate del piano di ammortamento, l'intermediario dovrà restituire all'istante le seguenti somme:

- 1) euro 412,60, al netto del rimborso di euro 123,48, per commissione intermediario;
- 2) euro 187,42, per commissione agente;
- 3) euro 210,00, per spese;
- 4) euro 119,96, al netto del rimborso di euro 160,88 per i costi assicurativi.

Per un totale di euro 928,98, che andranno arrotondati ad euro 929,00.



Con riferimento poi al secondo contratto (n. xxx564), in linea con l'orientamento del Collegio di coordinamento, devono essere qualificate di natura recurring la commissione in favore dell'intermediario, le spese di riscossione ed i costi assicurativi.

Dette voci di costo, pertanto, andranno rimborsate secondo il metodo pro rata temporis, che è il più logico e, al contempo, il più conforme al diritto ed all'equità sostanziale, in virtù del noto orientamento del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (n. 6167/2014).

Tale criterio, invero, è assolutamente in linea con la nota sentenza "Lexitor", pure richiamata dal ricorrente, giacchè, anche alla luce della stessa, in relazione ai costi recurring (così come agli oneri assicurativi) continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF, non ricorrendo alcuna ragione per discostarsi dagli stessi, secondo il principio espresso dal Collegio di coordinamento (cfr., Coll. Coord., dec. n. 26525/2019).

Pertanto, in relazione a tale contratto di finanziamento, tenuto conto dell'estinzione anticipata dello stesso al maturare della 28^a rata su 60 rate del piano di ammortamento, l'intermediario dovrà restituire all'istante le seguenti somme:

1) euro 147,20, per commissione intermediario;

2) euro 28,70, per premio assicurativo;

Nulla sarà dovuto per spese di riscossione, avendo l'intermediario già retrocesso l'importo di euro 41,60.

Per un totale di euro 175,90, che andranno arrotondati ad euro 176,00.

Esaminando il terzo contratto (n. xxx492), la domanda di rimborso di parte istante relativa alla sola commissione finanziaria dovrà essere integralmente accolta, come emerge dalla documentazione contrattuale e stante la natura recurring della stessa, secondo l'orientamento consolidato dei Collegi.

Così che, tenendo conto di quanto sopra precisato, in relazione a tale contratto, in considerazione dell'estinzione anticipata al maturare della 52^a rata su 96 rate del piano di ammortamento, l'intermediario dovrà restituire all'istante l'importo di euro 78,11, che andranno arrotondati per difetto ad euro 78,00, oltre gli interessi legali.

Infine, con riferimento al quarto contratto (n. xxx179), analogamente al precedente, dovrà essere integralmente accolta domanda di rimborso del ricorrente relativa alla commissione finanziaria, stante la natura recurring della stessa, come emerge dal contratto e in linea con l'orientamento consolidato dei Collegi.

Così che, in relazione a tale prestito, in considerazione dell'estinzione anticipata al maturare della 11^a rata su 48 rate del piano di ammortamento, l'intermediario dovrà restituire all'istante l'importo di euro 160,95, che andranno arrotondati per eccesso ad euro 161,00, oltre gli interessi legali.

In considerazione di quanto precede, e con riferimento ai contratti di finanziamento in esame, l'intermediario sarà tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di euro 1.345,00, oltre gli interessi legali a far data dal reclamo, che costituisce l'atto formale di messa in mora da parte del creditore (cfr. Coll. Coord., decisione n. 5304/2013).

Nulla sarà dovuto per le spese di assistenza difensiva, posto che la natura seriale del ricorso ne esclude la rimborsabilità.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.345,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese



Decisione N. 15891 del 30 giugno 2021

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO